

**LA NORMATIVA ITALIANA  
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEL DENARO**

**Alessandro GARIBOTTI**  
Presidente de l'Ordine Avvocati di Lucca

# Parte Prima

## Gli adempimenti in contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Recenti leggi e disposizioni hanno previsto che ai professionisti – e quindi anche agli avvocati – siano estesi gli adempimenti originariamente previsti per l'attività bancaria e finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio del denaro proveniente da reato ed il finanziamento del terrorismo.

Quali sono gli adempimenti?

- Tenuta del registro;
- Registrazione delle operazioni oltre la soglia prevista, previa identificazione del cliente;
- Segnalazione delle operazioni sospette.

In primo luogo, è necessario possedere il registro delle operazioni, registro che può essere cartaceo od informatico.

Su tale registro debbono essere registrate le operazioni di valore indeterminabile o superiori a € 15.000 (anche se frazionate in periodi inferiori a 7 giorni o per le quali vi sia comunque un concreto sospetto; in tal caso il frazionamento temporale superiore a 7 giorni è irrilevante).

Le operazioni da registrare sono quelle che comportano un trasferimento di ricchezza economica, finanziaria od immobiliare di valore indeterminato o superiore alla soglia.

Il testo della legge fa riferimento a *“qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*

- *il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;*
- *la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;*
- *l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;*
- *l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;*
- *la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.*

In presenza dei citati presupposti, l'avvocato deve badare alla identificazione del cliente ed alla registrazione della operazione.

**Modalità dell'identificazione.** L'identificazione viene effettuata dal professionista, o da un suo collaboratore, in presenza del cliente. La presenza fisica non è necessaria quando le informazioni sono desumibili da precedente identificazione fatta dal professionista, da atti pubblici, scritture private autenticate, attestazione di altro professionista residente in UE, ecc.

Si effettua al momento dell'accettazione dell'incarico o, al più tardi, all'inizio della prestazione, mediante un documento valido non scaduto.

**Sono escluse dalla registrazione le attività professionali prestate in occasione od in funzione della proposizione dell'attività giudiziaria**, nella quale la legge si affida implicitamente alla responsabilità del Giudice.

Per questo motivo le **transazioni** che non siano compiute davanti al magistrato dovranno essere registrate (qualora di valore indeterminato o superiore alla soglia).

**Sintesi degli adempimenti.** • Identificazione e verifica dell'identità del cliente; • Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo (soprattutto in caso di società), sulla base dei dati effettivi in possesso e di dichiarazione per iscritto da parte del cliente. Nei rapporti con le società va accertato il Potere di rappresentanza". • Acquisizione informazioni su scopo e natura del rapporto instaurato dal cliente. Al professionista non è richiesta l'acquisizione di notizie circa la provenienza dei fondi; • Costante monitoraggio del rapporto; • Conservazione dei dati nell'archivio unico; • Istituire misure di controllo interno e formazione dei dipendenti e collaboratori.

**Obblighi eventuali.** 1. Segnalazione di operazioni sospette all'U.I.F.; 2. Comunicazione al M.E.F. delle infrazioni in merito all'utilizzo del denaro contante.

**Sanzioni per il professionista.** Specifiche sanzioni penali ed amministrative sono previste per eventuali inosservanze e violazioni alle disposizioni concernenti la disciplina sull'antiriciclaggio. Ulteriori sanzioni sono previste per la mancata Comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 55. Sanzioni penali**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
  4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
  5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
  6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.
  7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
  8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
- (omissis)

**Sanzioni amministrative.** (destinate principalmente a Banche ed intermediari finanziarie ex TUB)

## Parte Seconda

### LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Con il Decreto Legge 24.1.2012 n. 1 (detto "*Decreto Liberalizzazioni*") convertito definitivamente con Legge 24.3.2012 n. 29 recante il titolo "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" sono state, tra le altre, approvate alcune norme che hanno completamente modificato l'assetto della professione di Avvocato in Italia.

Sono state, tra l'altro, abolite le tariffe (approvate con Decreti ministeriali) delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico che da molti decenni venivano utilizzate per determinare il compenso dovuto agli avvocati, sia in materia giudiziale, che stragiudiziale.

Sono state istituite "Sezioni Specializzate" in materia di impresa, accentrate presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede solo nel capoluogo di ogni regione.

Per quanto interessa l'argomento oggetto della presente relazione, con l' art. 9 bis introdotto con la Legge di conversione 29/2012 sopra indicata, è stato dato un assetto definitivo alle "società tra professionisti" già introdotte con la Legge 12.11.2011 n. 183. Le società tra professionisti esistevano da tempo nell' ordinamento italiano; ora potranno avere anche le forme di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, etc.) e, quindi, potranno entrarvi anche soci non professionisti, portatori di solo capitale.

Secondo l'art. 10 comma 3 della L.183/2011 come modificato dall' art. 9 bis del D. L. 1/2012: "È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.”

Le nuove società riguardano tutte le professioni che siano regolate da Ordini Professionali.

Per quanto riguarda la specificità della professione forense, tutta l'Avvocatura italiana ha espresso la più forte ed unanime opposizione alla introduzione di società tra avvocati e soci di puro capitale, anche se solo di minoranza. Vi è stata sul punto la massima unitarietà tra componenti istituzionali (Consiglio Nazionale Forense, Unioni Distrettuali, Consigli dell'Ordine) e componenti associative (Organismo Unitario dell'Avvocatura – OUA, Camere Penali, Camere Civili, Associazione Italiana Giovani Avvocati, etc.) che hanno evidenziato le seguenti gravi criticità della normativa.

1) Venir meno della indipendenza ed autonomia degli avvocati;

2) Lesione del segreto professionale;

3) Evidente rischio di conflitti di interessi;

4) Vulnerabilità ad operazioni di riciclaggio di “denaro sporco” e rischi di infiltrazioni di stampo mafioso;

5) Problemi fiscali per l'individuazione del reddito imponibile;

6) Problemi previdenziali per il rischio di sottrazione di parte dei proventi professionali alla Cassa Forense e di parte del reddito imponibile ai fini previdenziali dal calcolo della pensione individuale.

Al Congresso Straordinario Forense tenutosi a Milano il 23 e 24 marzo 2012 è stata approvata una mozione della quale si riportano gli stralci più importanti.

“Il ruolo sociale dell’avvocato è mortificato da un’inopinabile affermazione di attuazione dei principi comunitari in materia di professione forense da parte del legislatore italiano, laddove si sono fatte prevalere le regole della concorrenza su ogni altro valore, così accreditando una concezione economicistica del diritto comunitario della professione forense.

Quella innanzi indicata è però una concezione di comodo e del tutto diversa da quella individuata nel contesto europeo; ed infatti è ben noto al Governo che:

la “Corte europea dei diritti dell’uomo”, nella sentenza del 18 aprile 2011 (caso Graziani – Weiss v. Austria), confermando la propria costante giurisprudenza, ha ancora una volta distinto la professione forense dalle altre attività di prestazione di servizi e ne ha evidenziato il suo valore sociale, valore che consente all’avvocato di assumere funzioni pubbliche, in ragione della particolare qualificazione professionale acquisita con il superamento dell’esame di abilitazione e dei doveri deontologici che gravano sul legale.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ribadito la necessità che l’Avvocatura si riconosca in uno statuto di valori essenziali a tutela dell’interesse pubblico del cittadino e per attuare la garanzia del diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.

Pertanto l’Avvocatura italiana, pur consapevole della necessità di riforme economiche orientate alla crescita del Paese contesta

- qualsiasi immedesimazione tra esercizio della professione forense ed attività di impresa;
- la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali disciplinate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, e denuncia che pure la successiva riduzione della partecipazione del socio terzo di capitale (socio non iscritto a nessun Ordine) al 33% delle quote di partecipazione, rimane comunque una subordinazione del professionista al capitale, con conseguente limitazione dell’indipendenza dell’avvocato e la perdita per la parte delle garanzie del segreto professionale;
- è altresì fuorviante per il corretto esercizio del diritto di tutela del cittadino, affermare che con l’introduzione della società di capitali anche nell’ambito della professione forense si incentivi la concorrenza e nel contempo si favorisca l’acquisizione della committenza di servizi legali per gli avvocati del libero foro.”